



# ORIZZONTI COMUFFICIO

n.11

## I perché di un Convegno Nazionale sulla Metrologia Legale

Oggi mettiamo le basi per costruire una nuova realtà nel nostro Paese.

Questo numero speciale del nostro house organ Orizzonti Comufficio, accompagna il Convegno Nazionale sulla metrologia "Scenari presenti e prospettive di sviluppo future del nuovo regolamento sui controlli metrologico-legali circa gli strumenti di misura". L'evento si svolgerà a Milano il prossimo 9 giugno, vuole essere un momento di profonda riflessione stimolato dalla prossima pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di adozione del nuovo regolamento della disciplina attuativa dei controlli e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa Nazionale Europea.

Le aspettative dei protagonisti sono molto elevate e i laboratori sono consapevoli dello sforzo qualitativo e quantitativo degli investimenti richiesti per l'adeguamento dei processi operativi interni. Se vorranno affrontare la trasformazione richiesta dal decreto, saranno obbligati necessariamente ad adeguare i loro modelli organizzativi.

### OGNUNO DEVE FARE LA SUA PARTE

Molti imprenditori dovranno rivedere mission e competenze imposte dalle regole ferree del decreto e sarà necessario riscrivere la logica del marketing mix per riallineare la realtà delle loro imprese che potranno uscire, presumibilmente dopo 18-24 mesi, dalla fase di programmazione per tornare a essere competitive. Contestualmente ci aspettiamo che le Istituzioni preposte si adoperino per un puntuale controllo del mercato, fondamentale spinta per ottenere da parte di tutti il rispetto della fede pubblica.

Rileviamo, purtroppo, che oggi ci troviamo in presenza di un

mercato nel quale molti operatori sono lontani dai parametri imposti dal nuovo regolamento.

Comufficio-Comelab è consapevole dello sforzo organizzativo che deve essere espresso ed è impegnata ad assicurare tutto il supporto possibile sia in termini di sapere, di competenze, di consulenza sui contratti di rete; segnali di positività potranno essere raccolti solo con la convergenza sul settore di tutte le Istituzioni.

A tale proposito desideriamo ringraziare sentitamente le Istituzioni che saranno con noi nella realizzazione del Convegno: Ministero Sviluppo Economico, Accredia, Unioncamere, CCIAA di Milano, Politecnico di Milano e Federconsumatori. Sono Essi i referenti istituzionali che, con uno sforzo di necessaria sinergia, dovranno assicurare quel salto di qualità indispensabile per difendere il settore.

Con questo Convegno desideriamo mettere a fattore comune del mercato e dei protagonisti quelle riflessioni che dovranno costituire il lievito per la crescita della metrologia. Il Convegno si realizza inoltre in concomitanza con l'Assemblea Generale di Cecip - Comité Européen des Constructeurs d'instruments de pesage - ovvero l'Associazione Europea dei fabbricanti europei degli strumenti di misura.

Si ringraziano i relatori per gli importanti contributi che sapranno trasferire e i partecipanti per la loro attenta presenza.

Fabrizio Venturini



# CONVEGNO DI METROLOGIA LEGALE

“Scenari presenti e prospettive di sviluppo future del nuovo regolamento sui controlli metrologico-legali circa gli strumenti di misura”

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017 alle ore 10.00

Hotel Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61 Milano

## AGENDA

- Apertura lavori e saluto ai partecipanti – Presidente Comufficio Dott. Marco Schianchi
- Imprese, politica industriale e metrologia legale: un connubio strategico per l'economia italiana – Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – MISE – Avv. Mario Fiorentino
- Scenari di mercato della pesatura in Italia – Comufficio - Dott. Fabrizio Venturini
- Il valore dell'accreditamento – Accredia – Dott. Trifiletti Filippo
- Il ruolo della metrologia e della cultura metrologica – Politecnico di Milano – Prof. Alessandro Ferrero
- Il sistema camerale nel nuovo quadro dei controlli metrologici – Unioncamere – Dott.ssa Tiziana Pompei
- I controlli pubblici sugli strumenti di misura – CCIAA di Milano – Dott. Claudio Capozza
- Regolazione e trasparenza del mercato a tutela del consumatore – Federconsumatori Lombardia – Dott. Francesco Castellotti
- Dibattito e conclusioni



## FORMAZIONE

# Comprendere e conoscere il cambiamento

Comufficio ha predisposto un Percorso formativo a supporto dei Laboratori di Pesatura interessati dalla nuova Normativa metrologica e alla valutazione del corretto approccio ai cambiamenti di mercato che la Legge comporterà:

- Seminario informativo per Imprese che intendono creare o partecipare ad una "Rete d'Imprese".(Webinar).
- Seminario informativo per Imprese che intendono ottenere l'Accreditamento CEI EN ISO/IEC 17020 presso Accredia. (In Aula – 1gg).
- Seminario informativo per Imprese che intendono ottenere l'Accreditamento CEI EN ISO/IEC 17025 presso Accredia. (In Aula – 1gg).
- Sessione di Pre Audit per Accredimento CEI EN ISO/IEC 17020 presso Accredia (Vs Sede – 1gg).
- Sessione di Pre Audit per Accredimento CEI EN ISO/IEC 17025 presso Accredia (Vs Sede – 1gg).

Un secondo Percorso formativo è invece destinato a tutti i soggetti interessati alla metrologia legale sia in qualità di produttori che di distributori di merci soggette a pesatura ovvero organismi e laboratori:

- La metrologia legale: aspetti pratici e normativi per operatori (In Aula – 2 gg) – In collaborazione con Politecnico di Milano.
- Corso di Metrologia Generale per Responsabili di Laboratorio (In Aula – 5 gg) – In collaborazione con EMITFeltrinelli.
- Aggiornamento di Metrologia Generale per Responsabili di Laboratorio (In Aula – 1 gg) - In collaborazione con EMITFeltrinelli.

A questi si aggiunge un Percorso formativo funzionale ad

approfondimenti specifici per il settore dei 'preconfezionati' e relativi aspetti metrologici:

- Seminario sulla nuova normativa sugli ingredienti e i valori nutrizionali.
- Corso di formazione sul controllo dei preconfezionati (legge 690/1978 – Agg. 2000) e conformità alle nuove norme metrologiche (In Aula – 1gg).

È inoltre previsto un Percorso formativo per produttori, distributori e laboratori verifica periodica (anche VP) delle varie tipologie di strumenti di pesatura anche in prospettiva delle evoluzioni normative:

- Modulo base di formazione per gli operatori VP.
- Mod. Normativa: le responsabilità in capo all'operatore della VP
- Mod. NAWI: formazione per operatori VP NAWI fino a 300Kg/VP Masse
- Mod. BILICI I: corso di formazione per gli operatori VP su BILICI di ALTA PORTATA
- Mod. BILICI II: corso di formazione per gli operatori VP su BILICI a PONTE
- Corso per addetto alla INSTALLAZIONE e COLLAUDO dei SISTEMI DI PESATURA

Infine, un Percorso formativo destinato espressamente agli operatori per il controllo professionale dei distributori di carburante:

- Mod. DISTRIBUTORI: corso di formazione per gli operatori VP sui Distributori di Carburante.

Queste iniziative sono rese possibili grazie alla collaborazione con: Politecnico di Milano, EMITFeltrinelli e Macroazienda.



# Per un approccio 'economicistico' alla metrologia legale

L'attività di 'garante' della fede pubblica della metrologia è sempre più oggetto di valutazioni economiche.

Recentemente la metrologia legale è oggetto di studio anche degli economisti e, lentamente, sta ampliando i suoi orizzonti, uscendo dal perimetro storico fatto di nozioni tecnico/scientifiche legate alle 'scienze esatte', aprendosi anche alla cosiddetta 'scienza triste'<sup>1</sup>.

Difatti, secondo questo nuovo approccio che potremmo definire 'economicistico' di natura sperimentale, la metrologia non è più considerata solo ed esclusivamente da un punto di vista tecnico/scientifico, come accennato, ma anche da un punto di vista economico e la sua attività di 'garante' della fede pubblica, svolta attraverso l'esattezza della misura in ogni transazione commerciale o rapporto economico o sociale di altro tipo, è sempre più oggetto di valutazioni economiche, soprattutto in considerazione del valore dei settori produttivi coinvolti.

La metrologia legale, infatti, è stata recentemente accostata agli strumenti di intervento di politica macroindustriale e definita pre-condizione di ogni intervento di politica industriale<sup>2</sup>, in una ottica di libera concorrenza e buon funzionamento del mercato per la tutela del consumatore e la trasparenza del mercato, principi che sono alla base del liberismo moderno. Altro aspetto, spesso trascurato, è che i settori interessati alla produzione di strumenti di misura - i cosiddetti 'fabbricanti' - dimostrano una elevata propensione all'innovazione considerata la rapida evoluzione tecnologica che periodicamente interessa questi strumenti.

A titolo esemplificativo possiamo ricordare il comparto degli utility meters (contatori elettrici in particolare) e dei tachigrafi, ma anche l'applicazione di sistemi di pesatura nel settore sanitario.

## UN SISTEMA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE, PER LA MAGGIOR PARTE 'MICRO'

Quindi, peso economico in termini di addetti e fatturato, elevata propensione all'innovazione e capillare presenza sul territorio, sono le principali caratteristiche economiche di un comparto che, anche da un punto di vista congiunturale, ha presentato un'interessante tenuta in un particolare momento



© Comugnero Silvana - Fotolia.com

## VADEMECUM

### ORIGINI DELLA METROLOGIA

La misurazione, intesa come insieme di operazioni finalizzate alla determinazione del valore di una grandezza, nasce con le esigenze emergenti dalla vita di gruppo nelle prime organizzazioni sociali. Trattasi delle esigenze che si manifestarono, per esempio, quando dai baratti fondati sul numero degli oggetti scambiati (prodotti della terra, della caccia o della pesca) si passò agli scambi basati sulla loro misura, sia pur a livelli molto grossolani, in termini di massa o di volume. Ma anche quando si dovettero ridisegnare, con l'ausilio di grossolani campioni di lunghezza, i confini dei campi dopo alluvioni o altri eventi, oppure assegnare terreni ai componenti il gruppo secondo criteri di approssimata uguale area.

Queste attività segnano in concreto il sorgere e l'affermarsi della prima metrologia: superata la fase del conteggio si perviene a quella della misura.

Con la diffusione dei nuovi, per allora fortemente rivoluzionari, metodi di scambio basati sulla misurazione, diventa contestualmente necessario che le misurazioni siano esatte e confrontabili fra loro sulla base di riferimenti unitari costanti, cioè di campioni. Ecco che si affacciano sullo scenario della civiltà i primi campioni materiali di massa e di lunghezza, di solito custoditi da autorità pubbliche o religiose, cui talvolta sono anche affidati controlli embrionali degli strumenti utilizzati e che costituiscono i primi operatori di quella disciplina oggi denominata metrologia legale.

Sorge immediata la domanda: cos'è, in effetti, questa metrologia legale, con la quale si incontrano o scontrano tutti coloro che hanno un approccio qualsiasi con il mondo delle bilance o dei bilici, dai tecnici agli esercenti attività commerciali, dalla grande distribuzione ai produttori di preimballaggi o prepesati? Allo scopo di una chiara risposta è bene precisare da subito che:

- I. la metrologia legale è una branca della metrologia;
- II. la metrologia è la scienza che si occupa della misurazione e delle sue applicazioni;
- III. le ulteriori articolazioni della metrologia sono la metrologia scientifica e quella tecnica, secondo una classificazione, che tiene conto dei differenti obiettivi perseguiti, della peculiare tipologia degli studi condotti e degli operatori interessati;
- IV. a ciascuna delle predette branche competono ruoli e compiti particolari che di solito sono svolti da distinte organizzazioni.

**VADEMECUM****DEFINIZIONE DI METROLOGIA LEGALE**

Dopo la definizione di metrologia, ecco quella di metrologia legale: parte della metrologia che tratta le unità di misura legali, i metodi di misura e gli strumenti metrici con riferimento alle disposizioni giuridiche e tecniche finalizzate alla garanzia della correttezza delle determinazioni quantitative interessanti la fede pubblica.

In concreto possiamo affermare che la metrologia legale racchiude l'insieme delle disposizioni rivolte alla tutela della fede pubblica nei rapporti inter partes, e quindi, fra l'altro, nelle transazioni commerciali, nelle applicazioni di tariffe e canoni, di pedaggi, nei casi stabiliti da regolamenti, nelle perizie.

Il controllo della metrologia legale si estende anche a talune misurazioni effettuate nel campo medico (determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura) o della sicurezza nel settore dei trasporti e della circolazione stradale (cronotachigrafi).

di crisi conosciuto dall'Italia nell'ultimo decennio. Sullo sfondo a questo interessante tessuto produttivo e propedeutica a ogni intervento di politica industriale, al fine di garantire un efficiente/efficace impatto economico sulle imprese, si è costruita una rete di attori chiamati a vigilare sul rispetto delle norme di metrologia legale<sup>3</sup>. Un network notoriamente coordinato dal centro - Ministero dello Sviluppo Economico -, con una rete operativa sul territorio costituita dalle Camere di commercio che si avvalgono di circa 300 ispettori metrici. L'azione di questo sistema di controllo è resa operativa attraverso l'ausilio dei circa 1.600 centri tecnici (per il settore dei tachigrafi digitali), delle circa 4.000 officine (per tachigrafi analogici), dei circa 500 laboratori (di cui circa 30 accreditati) che controllano nel tempo la funzionalità e la persistenza delle caratteristiche metrologiche su distributori per carburante, strumenti per pesare, utility meters, etc.

Entrando maggiormente nel merito dell'analisi, direttamente o indirettamente la metrologia legale interessa l'insieme dei circa 21 milioni di imprese extra-agricole dell'Unione euro-

**VADEMECUM****CHI SI OCCUPA DI METROLOGIA IN ITALIA**

In Italia la metrologia scientifica fa capo all'INRiM (Istituto nazionale di ricerca metrologica) di Torino, mentre sono da considerare come organizzazioni della metrologia tecnica gli Enti di normazione come l'UNI (Ente italiano di normazione) e il CEI (Comitato elettrotecnico italiano), limitatamente alla loro attività d'interesse per la metrologia, e ancora i laboratori di taratura accreditati da Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, con sede a Milano.

La competenza della metrologia legale è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico (conosciuto da molti con il suo acronimo: MISE) che la esercita tramite la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e la dipendente Divisione - Strumenti di misura e metalli preziosi.

Svolgono attualmente attività di metrologia legale anche gli Uffici metrici delle Camere di Commercio (sorveglianza metrologica) e l'Unioncamere.

pea e i circa 4,5 milioni di imprese extra-agricole italiane, di cui il 92,2% in Europa e il 95,1% in Italia hanno meno di 9 addetti che, secondo la definizione comunitaria, sono denominate 'micro imprese'<sup>4</sup>.

Il ruolo di garante del rispetto delle regole metrologiche da parte del mercato attribuito alla metrologia legale ha una valenza ancora maggiore in un contesto economico globalizzato (circa il 40-45% degli scambi UE è svolto con Paesi extracomunitari) dove il tessuto produttivo europeo, e in particolare italiano, nella sua quasi totalità è formato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni che vanno tutelate da pratiche di concorrenza sleale e a volte illegale, che sempre più svolgono la propria attività economica organizzata in rete.

**I TRE PRINCIPALI SETTORI COINVOLTI**

In particolare, in Italia, tre settori economici (tra gli altri) sono fortemente interessati direttamente alla metrologia legale, quale il comparto dell'autotrasporto, quello dell'oreficeria e degli strumenti di pesatura. Tre comparti molto diversi che sono l'esempio di come la metrologia legale interessi in maniera trasversale settori del manifatturiero e dei servizi che hanno ruoli e competenze molto differenti tra loro.

Il primo settore<sup>5</sup> è interessato attraverso l'installazione, utilizzo e verifica dei tachigrafi analogici e digitali<sup>6</sup> e ora anche 'intelligenti'<sup>7</sup> e dei complessi di misura dei carburanti (circa 20 mila operanti su tutto il territorio nazionale) al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e sulle strade.

Il secondo, tra gli altri, è stato recentemente interessato dall'inserimento delle tecnologie laser per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale<sup>8</sup> al fine di evitare frodi e alterazioni del prodotto finito. Il terzo settore è coinvolto, infine, per il rispetto della fede pubblica (rispetto per esempio delle norme sulla marcatura che tutti gli strumenti di misura devono avere e sulla periodicità della verifica - verifica periodica - nel rispetto delle varie norme nazionali e comunitarie - la Direttiva NAWI e MID)<sup>9</sup>. In particolare nelle transazioni commerciali nella vendita diretta al pubblico e attraverso il crescente settore dei preimballaggi. Tre settori che in Italia, per numerosità di imprese, soprattutto di micro e piccole dimensioni, di addetti e apporto al PIL, rappresentano una importante componente sia di terziario (si consideri che le imprese di autotrasporto in Italia sono circa 150.000 con circa il 90% delle nostre merci che si sposta su gomma) che manifatturiero. Nel caso dell'oreficeria, il settore è organizzato prevalentemente in distretti orafi (vedi i distretti di Arezzo, Vicenza, Valenza Po e Napoli) con circa 9 mila imprese, circa 32 mila addetti e con il 75% del fatturato esportato.

Nel caso del settore 'strumenti per pesare' sono 34 le imprese produttrici, 520 i rivenditori retail con 203.490 utenti che 'pesano' con un installato di bilance stimato in circa 610 mila bilance.

L'occupazione tra addetti impiegati direttamente e indirettamente nel settore è pari a circa 4.300 unità, di cui circa 2.600 addetti sono occupati nei laboratori abilitati, 1.100 addetti nel settore manifatturiero e altri 850 addetti sono impiegati tra filiera e indotto<sup>10</sup>.

In relazione al fatturato prodotto, quello delle bilance di precisione è pari a 12 milioni di euro, mentre quello della produzione di bilance per industria e commercio è pari a 170 milioni di euro. Inoltre, il comparto si avvale di una rete

di laboratori abilitati che hanno un ruolo di verifica della qualità della strumentazione immessa sul mercato. Una rete che conta: 101 laboratori abilitati per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua (strumenti MID<sup>11</sup>); 30 laboratori per le verificazioni periodiche di bilance e funzionamento automatico; 343 laboratori di verifica su strumenti con approvazione nazionali (NAWI, AWI e distributori).



una meritoria ricostruzione di microdati che nel tempo, gli uffici studi delle Associazioni di settore forniscono e che dovranno fornire con sempre più accuratezza.

L'obiettivo è quello di costruire uno scenario di riferimento economico dei settori interessati direttamente e indirettamente alla metrologia legale con informazioni statistiche sempre più complete e puntuali al fine di contribuire alla costruzione di un quadro regolatorio sempre più prossimo alle esigenze delle imprese, nel rispetto della normativa, della trasparenza e della legalità.

### UN QUADRO SEMPRE PIÙ PRECISO E COMPLETO

Le considerazioni fatte in apertura dell'articolo e i dati presentati in precedenza testimoniano la centralità sistemica della metrologia legale e l'importanza del suo ruolo di cinghia di trasmissione che svolge nel collegare l'insieme dell'economia e il tessuto di impresa direttamente e indirettamente a essa interessato.

Detto ciò, da un punto di vista metodologico, tutti i dati commentati in questa sede sono delle stime e sono il risultato di

Giuseppe Capuano

Senior Economist, Dirigente del Ministero Sviluppo Economico.

Le opinioni espresse nell'articolo sono strettamente personali e non coinvolgono assolutamente il Ministero dello Sviluppo Economico.



#### NOTE

- <sup>1</sup> La definizione dell'economia come 'scienza triste' (dismal science) è di Thomas Carlyle.
- <sup>2</sup> A questo proposito si veda: G. Capuano (2016), "La metrologia legale come strumento di politica macroindustriale", in Quaderno DEM, n. 5/2016, Università di Ferrara, Luglio.
- <sup>3</sup> A tal fine, durante il mese di giugno 2017 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale del MISE di adozione del Regolamento recante disciplina unitaria attuativa dei controlli sugli strumenti di misura.
- <sup>4</sup> La materia è disciplinata dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE del 3 aprile 1996. In Italia, la ripartizione per addetti segue quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005).
- <sup>5</sup> La Gazzetta Ufficiale Europea L60 del 28 febbraio 2014 ha pubblicato il Regolamento UE 165/2014 del 4 febbraio 2014, che aggiorna la normativa comunitaria sui cronotachigrafi digitali per camion e autobus, entrato in vigore il 1° marzo 2014. L'Unione Europea ha deciso di rinnovare le norme sulla costruzione e gestione dei cronotachigrafi digitali, che sono obbligatori sui veicoli industriali sopra le 3,5 tonnellate e sugli autobus in tutti i Paesi dell'Unione. Lo scopo del nuovo Regolamento è rendere gli apparecchi più sicuri contro le manomissioni, permettere maggiori controlli, ma anche semplificarne l'installazione e l'utilizzo. Il Regolamento introduce una nuova esenzione dall'apparecchio per i veicoli con massa non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa, a condizione che la guida di tali veicoli non costituisca l'attività principale del conducente. È una norma che favorisce soprattutto il contro proprio, specialmente nell'ambito dell'installazione e manutenzione di impianti e apparecchiature.
- <sup>6</sup> L'Osservatorio sull'Autotrasporto ha effettuato una indagine su un campione di 450 aziende con sedi in Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna. Viene rilevata la quantità e il valore delle violazioni commesse alla normativa sui tempi di guida e riposo (Reg. CE 561/2006) nei 12 mesi che vanno da Aprile 2014 a Marzo 2015. Si tratta di sanzioni potenziali, ovvero di violazioni non necessariamente sanzionate, ma che genererebbero sanzioni in caso di controlli (su strada o in azienda). I dati sono chiari: il 70% delle infrazioni sono riconducibili alle guide senza carte, ovvero in quei casi in cui il conducente non abbia inserito nell'apposito apparato (cronotachigrafo) la sua smart card, nonostante ne avesse l'obbligo. Un semplice errore operativo del conducente (basta premere un apposito pulsante sul cronotachigrafo) provoca oltre i 2/3 delle violazioni. L'indagine ha consentito di stimare che le potenziali sanzioni hanno un valore di oltre 96 milioni di euro per le sole 450 aziende italiane intervistate.
- <sup>7</sup> Regolamento UE 799/2016 che contiene tutti gli allegati tecnici inerenti la nuova generazione di tachigrafi già varata con il Reg UE 165/2014. Pur entrando in vigore il 2 marzo 2016 (contestualmente al Regolamento 'principe'), è esplicitato che tutti gli allegati si applicheranno a partire dal 2 marzo 2019 per consentire gli adeguamenti tecnici necessari a tutti i dispositivi che costituiscono il sistema tachigrafo (Unità di bordo e carte).
- <sup>8</sup> La Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2015, ha pubblicato il Decreto 17 aprile 2015, recante "Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser". Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione, che intendono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.
- <sup>9</sup> La direttiva europea 90/384/CEE meglio nota come NAWI (Non Automatic Weight Instruments) rifiuta dalla Direttiva 2014/31/UE, riguarda tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. La direttiva NAWI è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 517/92 e novellata con il D.Lgs. 83/2016.
- <sup>10</sup> Fonte: elaborazioni COMUFFICIO su dati Ministero Sviluppo Economico.
- <sup>11</sup> La direttiva europea 2004/22/CE, rifiuta dalla Direttiva 2014/32/UE, meglio nota come direttiva MID (Measuring Instruments Directive), si applica agli strumenti di misura e ne regola la produzione, commercializzazione e la messa in servizio. La direttiva MID è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 22/2007 novellato con D.Lgs. 84/2016.

# La parola agli sponsor

## BIZERBA

Bizerba offre ai propri clienti dei settori Industria, Retail e Logistica una gamma unica al mondo di soluzioni hardware e software basate sul valore chiave 'peso': prodotti e soluzioni per affettatura, lavorazione, pesatura, incasso, controllo, approntamento ordini ed etichettatura. Nell'ottica di garantire un'offerta a 360°, Bizerba fornisce inoltre una serie di servizi che vanno dalla consulenza all'assistenza tecnica, alla fornitura di etichette e materiale di consumo. Dal 1866 Bizerba contribuisce in modo significativo all'evoluzione tecnologica di soluzioni per la pesatura e oggi è presente in 120 Paesi. Il suo portafoglio clienti comprende aziende operanti a livello mondiale nell'industria e nel commercio così come realtà più piccole, quali rivendite alimentari, panetterie e macellerie. Con 3.300 dipendenti in tutto il mondo, Bizerba è il frutto di un'eredità familiare che si tramanda da cinque generazioni. L'azienda, con sede centrale a Balingen, nel Baden Württemberg, è inoltre presente in Austria, Svizzera, Italia, Francia, Spagna, Cina e Stati Uniti con altri stabilimenti produttivi e dispone di una rete mondiale di punti vendita e assistenza. [www.bizerba.com](http://www.bizerba.com)



Eurobil è una società fondata nel 1992, dai soci Roberto Balzi e Carlo Gaion e si è specializzata nella produzione e commercializzazione di piattaforme a celle di carico, di prodotti industriali altamente qualificati e omologati CE, piattaforme di qualsiasi dimensione e portata, bilance di precisione, contapezzi, ganci dinamometrici, etichettatrici, visori di peso, ripetitori di peso, bilance commerciali da negozio, bilance da laboratorio. A seguito di una costante e continua attività di ricerca, sviluppo e progettazione, Eurobil ha occupato in questi anni aree di mercato con alto livello di esigenza tecnologica, consolidando l'immagine di marchio innovativo e all'avanguardia. [www.eurobil.it](http://www.eurobil.it)



Mdr Italmoduli Partners, è l'azienda leader in Italia nella produzione e distribuzione di modulistica per retail, spettacolo e tentata vendita. Esercita la sua operatività da oltre 50 anni su tutto il territorio nazionale, si distingue come valido riferimento nella costruzione di targhette di verifica fiscale, di sigilli per bilance e misuratori fiscali, di bollini a garanzia su riparazioni e su dati metrologici. Questi prodotti sono destinati a un segmento di mercato composto da professionisti specializzati che vendono, assistono e controllano strumenti di misura e fiscali in osservanza e nel rispetto delle normative di legge. Produce titoli di accesso per intrattenimento e titoli di trasporto dotati di tutti i requisiti di identificazione e di autenticazione. Migliaia di aziende si affidano alla precisione di Mdr Italmoduli Partners per l'acquisto delle ricevute fiscali quale strumento efficace e pratico destinato alla certificazione dei corrispettivi. [www.italmoduli.it](http://www.italmoduli.it)



LAUMAS Elettronica opera sul mercato della pesatura industriale dal 1984, con applicazioni su misura per i più disparati settori. LAUMAS è focalizzata sulla continua innovazione dei prodotti e dei processi produttivi. La vasta offerta di prodotti e componenti per realizzare sistemi di pesatura industriale comprende: trasmettitori di peso e indicatori di peso con collegamento a PLC dei più importanti brand internazionali mediante i principali fieldbus presenti sul mercato (Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP, EtherCAT, POWERLINK, DeviceNet, CANopen, CC-Link, IO Link, SERCOS III, etc.), sistemi di dosaggio a più bilance, indicatori per pese a ponte, sistemi per pesatura dinamica in continuo su nastro o a perdita di peso, sistemi di limitazione del carico per macchine di sollevamento, ripetitori di peso, bilance multifunzione, dinamometri digitali, kit di montaggio per celle di carico, piattaforme e moduli per pesatura, celle di carico delle seguenti tipologie: off-center, taglio, doppio taglio, flessione, trazione, compressione, basso profilo, perno, per tiranti, tiro fune, preamplificate, a colonna, per pedale freno, per pese a ponte, digitali. [www.laumas.com](http://www.laumas.com)

# La parola agli sponsor



La Società Odeca nasce nel 1978 avendo, come specifico settore di applicazione, la fabbricazione e la vendita di strumenti di pesatura a uso industriale. La tipologia della produzione passa negli anni attraverso tutti gli sviluppi tecnologici che interessano il settore, partendo dai dispositivi visualizzatori di tipo ottico, a quadrante, per approdare a un utilizzo della tecnologia elettronica sempre più accentuato. Nell'ottica della irrinunciabile necessità di rimanere al passo di uno sviluppo tecnologico in continua evoluzione, importantissimi step sono rappresentati dall'acquisizione del regime di Certificazione della Qualità della produzione ISO 9001 raggiunto nell'anno 1995 e dalla approvazione metrica CE del Sistema di Garanzia della Qualità ottenuta nell'anno 1999. Questi importanti obiettivi uniti alla costante volontà di migliorarsi hanno da sempre accompagnato il nostro cammino verso il nostro costante e unico scopo: la soddisfazione dei nostri clienti. [www.odecasrl.com](http://www.odecasrl.com)

## OMEGA bilance

OMEGA bilance è un marchio storico nella produzione e commercializzazione di bilance per il retail e in particolare per la distribuzione organizzata (DO) e grande distribuzione organizzata (GDO) dove tutt'oggi è presente e riconosciuta come una delle aziende leader. OMEGA (Officine MEccaniche GAllaratesi) è di proprietà di un importante gruppo industriale leader nel mercato del retail con soluzioni tecnologiche per tutti i tipi di punti di vendita: dal registratore di cassa, alle soluzioni pc e touch screen, alle soluzioni POS (point of sale), alle bilance, ai sistemi di etichettatura fino ad arrivare a soluzioni integrate e personalizzate. La gamma dei prodotti e servizi sono il fiore all'occhiello di OMEGA bilance che offre soluzioni hardware innovative tutte a base pc con sistema operativo Linux oriented attraverso le tre famiglie di prodotto della linea FreeStyle: Compact, Advance ed Extreme. Completano l'offerta i servizi di assistenza e postvendita alla gestione metrologica delle bilance. [www.omegabalance.it](http://www.omegabalance.it)

### I NUOVI ASSOCIATI MARZO-MAGGIO 2017

#### Ragione Sociale

A.P.I. S.r.l.  
Alto Verbano S.r.l.  
Ar Si Tel  
Baldelli S.r.l.  
Be@Work Informatica S.r.l.  
Bolmar di Franzin Carlo  
Brigadoi Giacomo & C. S.n.c.  
Casa Macchine Ufficio S.n.c.  
Castagna Anna  
Castagna Lucia  
Cemu S.r.l.  
Centro Verifiche Metriche S.r.l.  
CM Unyservice di Cerliani Massimo  
Computers Service S.r.l.  
Elabora S.r.l.  
Emmetec Italia S.r.l.  
Esc Retail S.a.s. di Enrico Scagliani & C.  
Euclide S.r.l.s.  
Euro Electronics S.n.c.  
Eurosistemi di Biondi Luca  
Fae S.n.c. di Pellegrino F. e C.  
Fc Sistemi S.r.l.  
Ferranti Sergio  
Filippetti S.a.s. di Filippetti Claudio & C.  
Fumagalli Balance di Fumagalli Andrea  
Furlan S.n.c.  
Futura S.r.l.s.  
Gamma Ufficio S.n.c.  
Gardhen Balance S.r.l.  
Global Measurement S.r.l.  
H.pierre Service S.r.l.  
Iacopozzi F. & C. dei F.lli Iacopozzi S.n.c.  
Info & Tel S.r.l.  
Komar S.a.s. di Cosimo Savaro & C.  
La Bilanciaci S.n.c. di Gardini Roberto e Tognoni  
M.d.s. di Affini Ivano & C S.a.s.

#### Città

Roma  
Milano  
Roma  
Chatillon (AO)  
Carisolo (TN)  
Rivarolo Canavese (TO)  
Predazzo (TN)  
Roma  
Giugliano In Campania (NA)  
Lacco Ameno (NA)  
Treviso  
Fornace Zarattini (RA)  
Cesano Maderno (MB)  
Trentola-Ducenta (CE)  
Buggiano (PT)  
Siracusa  
San Lazzaro di Savena (BO)  
Avezzano (AQ)  
Monterotondo (RM)  
Chiesina Uzzanese (PT)  
Empoli (FI)  
Trecate (NO)  
Gorgonzola (MI)  
Falconara M.ma (AN)  
Oggiona con Santo Stefano (VA)  
Venezia Mestre  
Genova  
Conegliano (Tv)  
Pomigliano d'Arco (VA)  
Gallarate (VA)  
San Sisto (PG)  
Firenze  
Rionero in Vulture (PZ)  
Monopoli (BA)  
Novara  
Colombare di Sirmione (BS)

#### Ragione Sociale

M.F. Elettronica S.a.s.  
Matrix di Castagna  
MF Services S.r.l.  
Millone S.r.l.  
New Office Service di Venturini Roberto  
New Service di Salvatore Acanfora  
Pamel S.r.l.  
Paron S.n.c. di Scarmignan Maurizio & C.  
Pc Services S.r.l.  
Polacco Balance S.n.c. di Ugo, Giulio E  
Quasar Services S.r.l.  
Ramar Service S.a.s. xi Raffa Eva & C.  
Remac S.n.c. Di Reghelin Claudio & C.  
Retail Service Group S.r.l.  
Russo Pietro  
S.g.r.c. di Bini Anna Sistemi Gestionali  
S.r.v. S.a.s. di Turacchi Alessio e C.  
Sdp Informatica di De Fano Leonardo  
Sei M.a.r.c. S.r.l.  
Serenissima Informatica S.p.A.  
Servedio Lorenzo  
Set Up Sistemi S.n.c. di Tonelli A. e Iaccarino C.  
Sgm di Pipino Angelo e C. S.a.s.  
Shop Automation S.a.s. di Davighi Vincenzo  
Sid Servizi S.r.l.  
Simplyservice S.n.c.  
Sme Up S.p.a.  
Software Solutions S.a.s. di Baroni Alessio  
Softwarenet di Stigliano Domenico  
System Line S.r.l.  
Tecnosystem Retail S.r.l.  
Tecnufficio 2000 S.n.c.  
Total Quality Services S.r.l.  
Union Services Retail S.r.l.  
Uniservice S.r.l.  
Var Service S.r.l.

#### Città

La Loggia (TO)  
Pozzuoli (NA)  
Campagnola Emilia (RE)  
Aosta  
Gemona del Friuli (UD)  
Quarto (Na)  
Osimo  
Latisana (UD)  
Bagnolo In Piano (RE)  
Rubano (PD)  
S. Donà di Piave (VE)  
Salerno  
Torrebelvicino (VI)  
Fisciano (SA)  
Campobasso  
Bologna  
Grosseto  
Bari  
Lugo (RA)  
Padova  
Bari  
Reggio Emilia  
Brindisi  
Fidenza (PR)  
San Giorgio del Sannio (BN)  
Formia (LT)  
Erbusco (BS)  
Cascina (PI)  
Policoro (MT)  
Empoli (FI)  
Maser (TV)  
Rovereto (TN)  
Civitavecchia (RM)  
Savona  
Ancona  
Empoli (FI)

# Brexit: quale futuro per i Notified bodies?

Fino a quando la Gran Bretagna non avrà formalizzato il proprio recesso la situazione resterà invariata.

Il recente terremoto politico ed economico derivante dalla volontà manifestata dal popolo della Gran Bretagna di uscire dalla Unione Europea non può non coinvolgere anche il panorama degli organismi notificati da questo Paese nell'ambito delle direttive 'Nuovo Approccio', ivi inclusa la direttiva MID (Measuring Instruments Directive) sugli strumenti di misura.

Sotto il profilo propriamente giuridico, secondo quanto stabilito dalle direttive riferite ai prodotti che devono essere muniti di marcatura CE così come le normative UE riguardanti gli strumenti di misura assoggettati a controllo metrologico e marcatura supplementare, gli Stati Membri devono provvedere a comunicare alla Commissione UE i nominativi e i relativi dati degli organismi riconosciuti ed accreditati. Tali organizzazioni sono deputate ai controlli e verifiche sui prodotti al fine di accertarne la conformità alle pertinenti norme armonizzate o, quanto meno, ai requisiti di sicurezza previsti dalle specifiche norme tecniche del settore. Infatti, tutte le normative, inclusa la MID, prescrivono che gli organismi che ciascuno Stato Membro intende segnalare siano stabiliti nel Paese Membro notificante e soddisfino gli ulteriori requisiti (solitamente quelli di: indipendenza, competenza, assenza di conflitto di interessi etc.) stabiliti in ciascuna direttiva specifica di prodotto.

Ma cosa può accadere quando uno Stato Membro decide di modificare il suo status di aderente all'Unione Europea e affrancarsi dalla medesima, divenendo quindi pienamente autonomo?

## NORMATIVE DI NESSUN VALORE PER LO STATO USCENTE

In assenza di appositi trattati e convenzioni tra le parti, ovvero nel caso di specie tra Unione Europea e UK, le normative che in precedenza venivano omogeneamente applicate in tutti i Paesi Membri non assumeranno più alcun valore per lo Stato uscente, né in ordine a obblighi né con riguardo a diritti. Per quanto concerne, indi, la normativa MID (ma anche le direttive relative a marcatura CE dei prodotti) il rischio è la paralisi delle attività per gli organismi notificati aventi sede

in Gran Bretagna che fondino le loro attività sulle verifiche metrologiche e di apposizione della marcatura metrologica supplementare.

Attualmente e fino a quando la Gran Bretagna non avrà formalizzato il proprio recesso, secondo quanto stabilito dalle norme UE per tale ipotesi, la situazione resterà invariata ma al momento effettivo dell'uscita del Paese Membro, in mancanza di accordi in deroga, la normativa europea non assumerà più alcun valore così come alle attività di verifica ma soprattutto di certificazione degli organismi notificati non potrà essere attribuito più alcuna valenza legale per carenza dei requisiti dell'organismo medesimo.

## MANTENERE O NO LA SEDE LEGALE IN UK?

Risulta pertanto evidente che la permanenza della sede legale dell'organismo nel Paese non più appartenente alla UE determina il venir meno dei requisiti prescritti per la notifica con la conseguente opzione alternativa per l'organismo:

- trasferimento della sede legale in altro Paese UE e successiva nuova notifica da parte di tale ultimo Stato Membro (che con elevata probabilità procederà a tale adempimento in via pressoché automatica) oppure
- proseguimento dell'attività a carattere puramente contrattuale e privatistico senza alcun riconoscimento legale nel circuito UE come definito dalle direttive Nuovo Approccio e MID.

Ciò premesso, non si possono trascurare gli effetti derivanti da un'attività di verifica e/o certificazione ancora in itinere demandata a un organismo notificato avente sede legale in UK. Sebbene l'attività da parte dell'organismo incaricato avente sede in UK sia stata condotta, per lo più, nel periodo antecedente la Brexit (da identificarsi con il momento di effettiva formalizzazione dell'uscita dalla UE da parte della Gran Bretagna), qualora l'adempimento qualificante e rilevante ai sensi della normativa UE, consistente nell'attività di certificazione e di apposizione della marcatura metrologica supplementare, venga formalizzato (quindi con l'emissione del certificato di conformità) solo in un periodo successivo all'uscita ufficiale della Gran Bretagna non potrà essere riconosciuto al medesimo alcun valore legale con conseguente obbligo di ripetizione di tutto l'iter da parte del soggetto interessato (fabbricante, mandatario del fabbricante, rappresentante del fabbricante o altro soggetto obbligato agli adempimenti di legge) al fine della conformità del prodotto a quanto stabilito dalle disposizioni europee.

Avvocato Veronica Scotti



# Un nuovo scenario per i laboratori di verifica periodica

A rilasciare gli accreditamenti sarà Accredia, ente competente e riconosciuto in ambito nazionale e internazionale per svolgere questa attività.

Il 2017 segnerà quasi certamente una svolta significativa per gli operatori della metrologia legale italiana, sia nel settore pubblico che in quello privato dei laboratori di verifica periodica. Siamo, infatti, in attesa di nuovi interventi ministeriali necessari ad adeguare la nostra legislazione al Regolamento Europeo 765/2008<sup>1</sup> a cui il settore della metrologia legale italiana non si è ancora armonizzato.

Il Regolamento, tra le altre cose, prevede che in ogni stato dell'Unione ci possa essere un unico ente di accreditamento<sup>1</sup> (articolo 4), dove per accreditamento si intende un'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità<sup>1</sup> (articolo 2 punto 10).

Secondo l'Europa, quindi, anche i laboratori per la verifica periodica degli strumenti di misura, essendo equiparabili a organismi di valutazione della conformità, devono agire dentro le strutture e gli schemi degli organismi e dei laboratori accreditati. Come è noto, invece, in Italia i decreti che disciplinano le attività dei laboratori di verifica periodica agiscono secondo quanto dispongono i Decreti Ministeriali del 28 marzo 2000 (n. 182<sup>2</sup> e del 10 dicembre 2001<sup>3</sup> che si riferiscono a tutte le tipologie degli strumenti cosiddetti nazionali e i Decreti Ministeriali del 18 gennaio 2011 n. 31 e n. 32<sup>4-5</sup> per gli strumenti conformi all'allegato MI-005 e MI-006 della Direttiva Europea 2004/22/CE sugli strumenti di misura, ormai abrogata e sostituita dalla Direttiva Europea 2014/32/UE<sup>6</sup>, che viene chiamata Nuova MID.

## MODIFICHE RADICALI DA FARE CON RAPIDITÀ

Tutti questi Decreti Ministeriali, e altri successivi che qui non vengono citati per semplicità, prevedono schemi di accreditamento dei laboratori per la verifica periodica degli strumenti di misura che escludono il coinvolgimento dell'ente di accreditamento. Se per quelli antecedenti al 2008 si può comprendere la scelta, mancando ai tempi della pubblicazione il vincolo del regolamento europeo, per tutti i decreti successivi diventa più difficile capire i motivi che hanno spinto il nostro legislatore ad adottare misure in contrasto a quanto precedentemente stabilito in sede continentale.

Non è questo il luogo per giudicare se la scelta abbia portato più benefici o più danni agli operatori del settore, in ogni caso ci troviamo a dover modificare in fretta e radicalmente la struttura creata in questi ultimi anni per adeguarci agli obblighi che l'Europa ha posto, fissando la data del 19 aprile 2016 per pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla legislazione europea<sup>6</sup> (articolo 51).

Per i quasi i 400 laboratori di verifica periodica di strumenti di misura operanti in Italia nei più svariati settori, si tratta di intraprendere un percorso che li porti all'interno della struttura di Accredia che in Italia è l'unico ente che può concedere accreditamenti, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale<sup>7</sup>. Non saranno più, quindi, le Camere di Commercio e Unioncamere a rilasciare gli accreditamenti, bensì l'ente che è competente e riconosciuto in ambito nazionale e internazionale per svolgere questa attività.

Per i laboratori sarà un vantaggio o uno svantaggio? Gli utenti e i consumatori saranno maggiormente garantiti?

Non è certo facile rispondere a queste domande, in questa sede ci limiteremo a qualche semplice valutazione, sperando di dare degli spunti di riflessione a coloro che presto si troveranno a dover fare delle scelte importanti.

## LE GIUSTE DOMANDE DA PORSI

La prima domanda a cui cercare di rispondere è: come deve essere modificata l'attuale organizzazione del laboratorio per conformarsi ai nuovi requisiti? Se ci si limitasse a rispondere solo su basi teoriche, la risposta dovrebbe essere: molto poco! Tutta la legislazione, infatti, prevede che i laboratori abbiano un Sistema di Gestione conforme a una delle norme internazionali del settore, come per esempio la ISO/IEC 17025:2005 per i laboratori di prova e taratura<sup>8</sup>, la ISO/IEC 17020:2012 per gli organismi di ispezione<sup>9</sup> o la più generica ISO 9001:2015 che si applica in modo trasversale a tutte le organizzazioni<sup>10</sup>. La realtà che, invece, osserviamo è che molti laboratori adottano sistemi organizzativi piuttosto distanti da quanto previsto dalle norme, facendo leva su uno scarso controllo da parte degli attuali enti accreditanti, in particolare dalle Camere di Commercio. Questi laboratori con il passaggio ad Accredia dovranno necessariamente fare uno sforzo maggiore rispetto a quelli che già si sono organizzati secondo gli schemi indicati dalle norme.

La seconda domanda da porsi è: la strumentazione utilizzata attualmente è idonea? In questo caso la risposta è più semplice: sì! È finalmente entrato nella cultura generale di tutti gli operatori l'utilizzo di campioni di riferimento tarati da un laboratorio accreditato per soddisfare il requisito della riferibilità metrologica delle misure. Non solo tutti i laboratori dispongono di campioni tarati, ma nella maggior parte dei casi anche di procedure per la taratura di campioni di lavoro e per la conferma metrologica della strumentazione.

Con la nuova organizzazione non dovrebbe cambiare molto; forse ci si può aspettare da parte di Accredia un innalzamento dei requisiti tecnici da soddisfare sia per le verificazioni periodiche che per la taratura dei campioni di lavoro per confronto con quelli di riferimento. Il conformarsi a questi requisiti non dovrebbe però essere particolarmente critico per la maggior parte dei laboratori.

Continuando nell'analisi, la questione successiva potrebbe essere: il personale (direttivo e operativo) è sufficientemente formato? Questo è forse l'aspetto di maggiore criticità; buona parte del personale che oggi opera nei laboratori di verifica periodica ha la necessità di intraprendere un percorso formativo che vada ad innalzarne la professionalità. La maggioranza delle persone che operano nei laboratori di verifica periodica ha un'esperienza pregressa in altri settori professionali, sono molto pochi quelli che hanno una tradizione metrologica precedente. È plausibile pensare che Accredia richieda di partecipare a percorsi formativi volti a colmare le eventuali lacune. La speranza è che questo aspetto venga affrontato con il buon senso: si dovrà accettare necessariamente lo status quo aumentando gradualmente le richieste sulla competenza del personale.

### ONERI DI GESTIONE IN AUMENTO

Si potrebbe continuare ancora a lungo nella valutazione dei possibili scenari, ma ci si ferma qui per mancanza di spazio, non prima però di aver tentato di rispondere ad un'altra semplice, ma fondamentale domanda: e i costi? Purtroppo non ci sono ancora gli elementi per fare una valutazione accurata, ma solo delle semplici ipotesi. Se oggi un laboratorio accreditato da Unioncamere sopporta un costo di alcune migliaia di euro l'anno da versare come quota associativa, è presumibile che con la nuova struttura i costi aumentino di un valore stimabile tra duemila e quattromila euro l'anno.

Per laboratori ben avviati non dovrebbe essere difficile sopportare l'impatto di un aumento dei costi di questo tenore; l'insidia, invece, potrebbe derivare dal fatto che aumenteranno senza dubbio le attività di gestione della documentazione con impegni di risorse maggiori in attività che non portano diretto beneficio economico. Tenere impegnata una risorsa nella gestione del laboratorio ha un costo che non sempre viene preventivato correttamente.

Questo è un aspetto che non si può schivare; lo si deve affrontare e trovare la giusta soluzione. Probabilmente l'unico modo è quello di ripensare l'organizzazione del laboratorio con l'utilizzo di strumenti che permettano un flusso automatico dei dati con una gestione in grado di minimizzare l'intervento umano per la parte amministrativa.

Queste brevi considerazioni sono quelle che si possono fare sulla base delle informazioni attualmente disponibili; non dovrebbe comunque mancare molto alla pubblicazione del Decreto Ministeriale che tenderà di riallineare la metrologia legale italiana a quella europea: solo dopo si riuscirà ad avere le idee ancora più chiare.

Sicuramente i laboratori di verifica periodica dovranno velocemente prendere delle decisioni ed intraprendere il percorso per conformarsi alla nuova normativa (il periodo transitorio dovrebbe essere di diciotto mesi, si spera che ne vengano concessi di più per poter affrontare il lavoro con maggiore calma). Non è escluso che alcuni laboratori non abbiano la forza o la convenienza per affrontare questo passaggio e siano costretti a chiudere o a consorziarsi tra loro. Per altri laboratori, invece, potrebbe essere un'occasione per aprire nuove strade di business; l'accreditamento ottenuto per la verifica periodica di strumenti di metrologia legale non esclude la possibilità di agire anche nei settori tradizionali dei laboratori accreditati, in particolare in quello della taratura. Al termine del percorso, fra qualche anno, dovremmo avere uno scenario decisamente più chiaro e razionale rispetto a quello attuale, sicuramente più vicino a quanto accade negli altri Paesi europei e con più tutele per i cittadini.

### IL RUOLO DI ACCREDIA

In questo scenario di cambiamento Accredia assume un'importanza sociale ed economica ancora maggiore; per poter essere realmente garanzia di tutti i soggetti interessati deve essere aperta nelle politiche e trasparente nell'agire. La domanda finale diventa quindi: Accredia sta adempiendo correttamente ai compiti che le sono stati assegnati a livello internazionale? È veramente il luogo dove vengono tutelati gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, operatori, aziende e consumatori, che sono rappresentati in modo paritetico nella direzione dell'ente? Le occasioni non mancheranno per approfondire il discorso che, al momento, non è opportuno aprire.

Paolo Biffi



#### NOTE

- <sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
- <sup>2</sup> Decreto Ministeriale del 28 marzo 2000, n. 182, Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio.
- <sup>3</sup> Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2001, Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.
- <sup>4</sup> Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2011 n. 31, Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID), 2011.
- <sup>5</sup> Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2011 n. 32, Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto leg, 2011.
- <sup>6</sup> Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).
- <sup>7</sup> Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, 2009.
- <sup>8</sup> UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.
- <sup>9</sup> UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, 2012.
- <sup>10</sup> UNI EN ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti.

# La metrologia legale: aspetti tecnici e normativi

Evento di formazione permanente.

Il Politecnico di Milano con il patrocinio di Comufficio e dell'associazione Together to Solve ha programmato per i prossimi 20 e 21 giugno il Seminario 'La metrologia legale, aspetti tecnici e normativi'.

Il corso è rivolto a soggetti interessati dalla metrologia legale, siano essi produttori e distributori di merci appartenenti alle categorie coinvolte dalla metrologia legale, ovvero organismi e laboratori notificati e si propone di identificare gli adempimenti necessari per garantire la conformità alle norme imperative nonché valutare le responsabilità derivanti. Gli organizzatori si riservano di non effettuare l'evento se non si raggiunge il numero minimo di 10 iscritti. Gli organizzatori si riservano di non ammettere al corso gli iscritti eccedenti il numero massimo di 40. Verranno ammessi i primi 40 iscritti.

## CONTENUTI

La metrologia legale ha visto progressivamente una estensione del campo applicativo, attraverso l'inclusione di numerosi strumenti di misura originariamente regolamentati solo da norme tecniche e del tutto trascurati dal legislatore. Oggigiorno, considerata anche la novità della disciplina, di matrice europea, e il necessario recepimento della normativa europea da parte degli stati membri, anche la legislazione nazionale sta evolvendo e nuove leggi e decreti sono allo studio.

In questo quadro in forte evoluzione, le competenze tecniche, normative e legali diventeranno sempre più necessarie a chi produce, commercializza, impiega e verifica strumenti di metrologia legale. Il corso richiamerà gli aspetti essenziali della legislazione vigente, anche in prospettiva della evoluzione attesa, gli aspetti della normativa tecnica di riferimento e verranno richiamati alcuni utili principi di metrologia generale, principalmente i concetti di incertezza di misura, taratura e riferibilità metrologica, utili alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme ed al corretto confronto di un risultato di misura con i limiti.

Infine, verranno forniti spunti per la valutazione, sotto il profilo evolutivo, degli effetti conseguenti alla non corretta applicazione delle norme.

## PROGRAMMA

### MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017

08.45-09.00 Registrazione dei partecipanti

#### Apertura del Corso

Prof. Ing. Alessandro Ferrero

09.00-09.15 La metrologia legale – un settore sempre più importante per l'industria e il commercio.

#### I: Aspetti giuridici

Prof. Avv. Veronica Scotti

09.15-10.45 La metrologia legale:

Fondamenti: origini e scopo.

I soggetti: internazionali (OIML, Stati membri di convenzioni, UE) e nazionali.

Norme imperative e norme volontarie: distinzione.

10.45-11.00 Break

11.00-12.30 Le direttive europee:

La nuova disciplina europea e l'estensione del campo applicativo della metrologia legale. 2004/22/CE direttiva MID: i prodotti e i requisiti; i soggetti e le responsabilità.

2014/32/UE direttiva di modifica MID: cosa cambia rispetto alla 2004/22/CE.

12.30-14.00 Pausa pranzo

14.00-15:45 Il recepimento nazionale:

Dlgs 22/2007.

Dlgs 84/2016.

15.45-16.00 Break

16.00-17:30 I DM attuativi contatori elettrici, misuratori volume gas, misuratori liquidi diversi dall'acqua.

### MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017

#### II: Aspetti tecnici

Prof. Ing. Alessandro Ferrero

09.00-10.45 Richiami di metrologia generale.

La corretta espressione dei risultati di misura. Valutazione ed espressione dell'incertezza di misura.

10.45-11.00 Break

11.00-12.30 Richiami di metrologia generale.

Taratura e riferibilità.

Confronto di risultati di misura con limiti.

Rispetto degli errori massimi ammissibili.

12.30-14.00 Pausa pranzo

#### III: Casistica

Prof. Avv. Veronica Scotti

14.00-15:45 Sentenze corte UE.

15.45-16.00 Break

16.00-17:30 Casi nazionali.

17.30-18.00 Discussione e Chiusura corso.

## DOCENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Il corso si terrà presso Aula Seminari Alessandra Alario, Edificio 21, Piano IV, via Golgi 39, 20133 Milano, e sarà tenuto da Alessandro Ferrero, Ordinario di Misure Elettriche ed Eletttroniche al Politecnico di Milano; e da Veronica Scotti, Professore a contratto di Implicazioni legali dell'esercizio della professione (le responsabilità dell'ingegnere) al Politecnico di Milano.

Il corso prevede una quota di iscrizione pari a 450 euro. Per iscrizioni e maggiori informazioni contattare:

Sig Emanuele Bondi; tel: 0223993794; fax: 0223993703; e-mail: emanuele.bondi@polimi.it

<http://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=3679>



# Le nuove modalità per autocertificazione e verifica periodica

I requisiti prettamente metrologici prescritti per i laboratori di verifica periodica e per i fabbricanti.

La metrologia legale per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non (AWI e NAWI) e per i misuratori di carburanti esercita i suoi controlli secondo le seguenti distinte fasi operative:

a) Esame e approvazione del tipo attraverso una valutazione della conformità di un prototipo rappresentativo della produzione di serie alle norme prescritte con rilascio, in caso di esito positivo, di apposito certificato. Questa operazione corrisponde a quella anche definita semplicemente approvazione del tipo.

b) Valutazione della conformità degli esemplari prodotti al tipo approvato e alle norme applicabili, attraverso anche apposite prove metrologiche ivi comprese quelle di esattezza rivolte ad accertare il rispetto degli errori massimi tollerati.

L'esito positivo viene attestato mediante marcatura e relativa dichiarazione di conformità. Questa operazione corrisponde a quella già definita semplicemente verifica prima o iniziale e viene eseguita da appositi Organismi Notificati. Qualora la predetta valutazione sia eseguita direttamente dal fabbricante interessato, previa specifica autorizzazione, la stessa viene denominata dagli operatori 'autocertificazione'.

c) Controllo periodico dopo la messa in servizio volto ad assicurare il possesso dei requisiti metrologici specifici. Questa operazione corrisponde a quella definita verifica periodica.

In questa sede, le prove funzionali e metrologiche sono ridotte rispetto a quelle eseguite in verifica prima, e gli errori massimi tollerati sono il doppio. La verifica periodica viene effettuata, in Italia, dalle Camere di Commercio e da 'laboratori di verifica periodica'. Il suo esito positivo viene attestato con l'apposizione di specifica etichetta.

d) Controllo casuale viene attualmente effettuato dalle Camere di Commercio per accertare il corretto funzionamento degli strumenti in servizio.

## AUTOCERTIFICAZIONE

I fabbricanti che intendono avvalersene devono possedere un sistema riconosciuto di garanzia della qualità di produzione, di ispezione, controllo e prova degli strumenti interessati. Con il possesso di tale requisito il fabbricante si rivolge a un organismo notificato accreditato da Accredia, che valutato con esito positivo il possesso di tutti i requisiti prescritti, autorizza l'autocertificazione.

La pratica oggi ha un costo medio annuale stimabile non superiore a 3.000 euro.

L'autorizzazione viene rilasciata al fabbricante non da Accredia, o equivalente, ma da un organismo notificato accreditato dallo stesso.

## VERIFICAZIONE PERIODICA

Ai fini della descrizione dei requisiti metrologici dei laboratori di verifica periodica, occorre distinguere tra quelli previsti dalla vigente normativa e quelli che saranno introdotti da un emanando Regolamento concernente la 'Disciplina attuativa dei controlli successivi sugli strumenti di misura in servizio e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea'.

Secondo la normativa vigente i laboratori di verifica periodica devono operare sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova. Questa condizione viene considerata, fra l'altro, soddisfatta se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012. Il riconoscimento ha un costo iniziale medio di 2.000 euro e uno annuale per il rinnovo, pari alla metà.

È da rilevare che il considerare soddisfatta la condizione generale prescritta per i laboratori, qualora questi ultimi posseggano un sistema di qualità certificato, concretizzi un concreto allineamento con i requisiti metrologici previsti per i fabbricanti che si avvalgono dell'autocertificazione come specificato al punto 1 precedente. La certificazione del sistema di qualità viene effettuata anche qui non da Accredia, o equivalente, ma da un ente accreditato dallo stesso.

In applicazione delle norme contenute nell'emanando Regolamento già citato, i laboratori che eseguiranno la verifica periodica, dovranno, come 'conditio sine qua non', essere stati accreditati da Accredia, o equivalente, in conformità a una delle seguenti norme o successive revisioni:

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

L'intervento di Accredia, mai previsto nelle operazioni di verifica periodica, comporterà un costo triennale medio molto alto, stimabile dai listini Accredia e quindi fortemente penalizzante per moltissimi laboratori, non inferiore a 23.000 euro.

## OSSERVAZIONI FINALI

Un'analisi dei requisiti prescritti per i futuri laboratori di verifica periodica fa emergere una profonda innovazione, concernente l'ente di riferimento per la valutazioni degli stessi requisiti metrologici, che sarà Accredia. È giustificata questa innovazione?

Qui ci si limita ad osservare:

a) Le prove previste per l'esecuzione della verifica periodica

### CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PESATURA

Con riferimento alle modalità con le quali raggiungono l'equilibrio (rigorosamente la 'configurazione di equilibrio') ai fini della pesatura, gli strumenti per pesare (di seguito anche strumenti o bilance) sono classificati nelle tre seguenti categorie: a equilibrio automatico; a equilibrio non automatico, a equilibrio semiautomatico.

Negli strumenti a equilibrio automatico l'operatore provvede a collocare il carico da pesare sul piatto (genericamente sull'organo ricevitore dei carichi), e lo strumento effettua la pesata senza ulteriore intervento dell'operatore visualizzando il risultato sul dispositivo indicatore. Esempi di questi strumenti sono le bilance meccaniche del tipo a orologio, cioè con indice oscillante su un quadrante circolare, e ancora le comuni bilance elettroniche delle 'salumerie' con indicazione digitale.

Negli strumenti a equilibrio non automatico l'operatore non solo colloca il carico da pesare sull'organo ricevitore dei carichi, ma provvede anche a equilibrare detto carico con dei pesi collocati su apposito piatto oppure spostando una massa (romano) su un'asta graduata. Esempi di questi strumenti sono rispettivamente le bilance semplici a due piatti, le bilance dette a pendolo e le bascule o bilici.

Negli strumenti a equilibrio semiautomatico l'operatore preliminarmente, come per le altre due tipologie esaminate, colloca il carico sull'organo ricevitore dei carichi, quindi lo strumento effettua la pesata, secondo i casi, o completamente senza l'intervento dell'operatore, oppure in parte con l'intervento dell'operatore e in parte automaticamente. Esempi di questi tipi di strumenti sono le bilance meccaniche a un solo piatto, dotate di una manopola per la manovra di masse interne, idonee ad aumentare la portata delle bilance medesime.

### LA CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONAMENTO

Una diversa classificazione viene effettuata tenendo conto del funzionamento, che dà luogo alle seguenti due categorie: strumenti per pesare a funzionamento non automatico, denominate anche 'bilance non automatiche', strumenti per pesare a funzionamento automatico, dette 'bilance automatiche'.

È definito strumento per pesare a funzionamento non automatico uno strumento che richiede durante il processo di pesatura l'intervento di un operatore. Sono esempi di bilance non automatiche le bilance utilizzate nella vendita al dettaglio, e ancora le bascule e le pesa a ponte per pesare gli autocarri. In una comune bilancia impiegata nella vendita al dettaglio, l'operatore controlla il peso decidendo se aggiungere o sottrarre merce dal piatto per ottenere un peso corrispondente a quello richiesto dal cliente; è sempre l'operatore che interviene per introdurre il prezzo unitario o per dare il comando di stampa.

Uno strumento per pesare a funzionamento automatico è per contro uno strumento che determina il peso di un prodotto senza l'intervento di un operatore e che segue un programma predeterminato di processi automatici, caratteristico di tale strumento. Sono esempi di questi strumenti le etichettatrici peso-prezzo (o solo peso) automatiche, le dosatrici ponderali (dette anche bilance a carico costante) e le selezionatrici ponderali (dette anche bilance di controllo).

Le etichettatrici peso-prezzo automatiche sono bilance molto utilizzate per esempio nella preparazione dei vassoi di carne o di altri prodotti. I vassoi già predisposti con il prodotto di peso variabile (carne, frutta, ecc.) arrivano per esempio su nastro trasportatore sull'organo ricevitore dei carichi, e senza intervento di alcun operatore vengono pesati e muniti di etichetta con tutti i dati programmati.

Le dosatrici ponderali o bilance a carico costante sono utilizzate nella preparazione di prodotti con lo stesso peso. Sono bilance a carico costante quelle impiegate per la preparazione delle confezioni (preimballaggi): di caffè, di biscotti, delle reti contenenti mele (da 1 kg o altro peso) o limoni, e altro. In queste bilance lo schema di funzionamento classico, semplificato al massimo ai fini espositivi, prevede un dispositivo di alimentazione del prodotto da preimballare, la bilancia propriamente detta e il dispositivo di convogliamento del preimballaggio ottenuto.

Le selezionatrici ponderali o bilance di controllo sono utilizzate per controllare il peso dei singoli imballaggi, prodotti con una dosatrice ponderale, per garantire che la produzione rispetti le regole metrologiche che disciplinano tale settore; in particolare, per garantire che il peso dei singoli imballaggi si collochi nell'intervallo prescritto dalle norme vigenti.

### IL FATTORE GRAVITÀ

Una classificazione che tiene conto dell'influenza o meno della 'gravità' sul loro organo di misura ripartisce gli strumenti per pesare in: g-sensibili, non g-sensibili. I primi danno indicazioni differenti al variare del luogo in cui sono utilizzati, cioè al variare del valore dell'accelerazione di gravità (g) e sono sottoposti a ben determinate condizioni per il loro utilizzo. Le bilance a celle di carico estensimetriche sono g-sensibili, mentre non lo sono le bilance semplici a due piatti e i bilici con asta graduata e romano che scorre su di essa.

riodica sono ridotte rispetto a quelle per la verifica iniziale e gli errori massimi tollerati sono il doppio. Allora se per l'autocertificazione eseguita dai fabbricanti basta l'intervento di un ente accreditato da Accredia, perché per verifica periodica eseguita dai futuri laboratori occorre l'intervento diretto di Accredia?

- b) Le prove metrologiche, le procedure, i campioni di riferimento e i requisiti per i futuri laboratori permangono praticamente identici a quelli previsti per gli attuali laboratori.
- c) Supposto per assurdo che la predetta rivoluzionaria innovazione concernente l'intervento diretto di Accredia comporti benefici maggiori per la tutela della fede pubblica, tenuto

conto del correlato aumento della burocrazia dei tempi e dei costi, il nuovo rapporto costi/benefici non giustifica per niente detta innovazione.

- d) Infine, l'emanando Regolamento sulla verifica periodica non comporta una maggiore vigilanza da parte delle autorità preposte, fulcro della tutela della fede pubblica.

*Franco Boni  
Franco Frontini*



# Il registratore telematico tenta la sorte della lotteria (seconda parte)

*Pubblichiamo la seconda parte dell'articolo 'Il registratore telematico tenta la sorte della lotteria' firmato dal nostro consulente Francesco Scopacasa. La prima parte dell'articolo è stata pubblicata sul numero 10 di Orizzonti Comuffico – Office Automation aprile 2017. In questa si erano toccati i temi: caratteristiche e ipotesi operative; spese detraibili o deducibili a fine anno; lotteria a regime; soggetti interessati e presupposti. L'articolo è tratto dal settimanale 'Corriere Tributario' nr. 6/2017, rivista realizzata da Wolters Kluwer Editore. Ringraziamo l'editore per la gentile concessione.*

## ACQUISTI DOCUMENTATI DA FATTURA

Il comma 541 della Legge stabilisce che la partecipazione alla lotteria è consentita anche con riferimento agli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) ai sensi dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015. Il legislatore si è quindi preoccupato di parificare, agli effetti della partecipazione alla lotteria, l'acquirente che richiede l'emissione della fattura (si ritiene: sia ordinaria, sia semplificata di cui agli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972) all'acquirente che non la richiede. In ogni caso, i dati della fattura emessa devono essere trasmessi all'AE o per effetto del nuovo obbligo di comunicazione (che ha sostituito il c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016, o per effetto dell'opzione di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, il cui mantenimento appare certamente bizzarro a causa della contemporanea presenza dell'obbligo di effettuare il medesimo adempimento.

## ACQUISTI EFFETTUATI CON PAGAMENTI ELETTRONICI

Il comma 542 della Legge stabilisce che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro



contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

La norma trae spunto dalla Legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e, in particolare, l'art. 9, comma 1, lett. d), relativo alle norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (...), potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. L'indicazione della Legge n. 23/2014 è stata puntualmente ripresa dal Governo e inserita nel Decreto delegato n. 127/2015, che, all'art. 2, comma 3, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha stabilito che tali operazioni devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Premesso che per motivi tecnici la decorrenza dell'agevolazione dovrebbe seguire di qualche mese l'inizio della lotteria (quindi, almeno dall'1 febbraio 2018), si osserva che l'inserimento di tale agevolazione nella disciplina della lotteria altera discutibilmente l'equilibrio tra i partecipanti, ai quali dovrebbe essere garantita l'assoluta parità di trattamento a parità dell'onere sostenuto, costituito dalla misura del pagamento effettuato e indipendentemente dalla modalità della sua esecuzione.

La norma concede quindi un 'privilegio' che tuttavia comporterà un attento monitoraggio del calcolo delle probabilità. Le transazioni agevolate sono individuate in quelle effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Tale richiamo normativo sembrerebbe circoscrivere il campo ai soli registratori telematici dotati di entrambi i dispositivi - fiscale e bancario - per l'effettuazione della transazione. Si ritiene invece opportuno che l'espressione sia modificata in 'effettuate attraverso strumenti tecnologici di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e con pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito'.

Tale modifica dovrebbe chiarire che, fermo restando il vantaggio attribuito ai pagamenti effettuati con carta di debito o di credito, non assume rilevanza il fatto che lo strumento tecnologico utilizzato dall'esercente e approvato dall'AE comprenda al suo interno entrambe le funzionalità fiscale e bancaria (registratore telematico detto RT/POS), ovvero che il predetto registratore telematico sia funzionalmente collegato al dispositivo bancario (POS).

La precisazione eviterebbe che il vantaggio offerto al consumatore si possa ripercuotere negativamente e ingiustificatamente sugli esercenti indirizzando selettivamente gli acquisti di beni o servizi verso determinati esercizi a svantaggio di altri. Va tenuto presente, in proposito, che i registratori RT/

POS saranno infatti certamente presenti presso gli esercenti - per motivi tecnici - in quantità molto limitata rispetto ai registratori telematici non dotati della specifica funzionalità.

### LOTTERIA SPERIMENTALE

Il comma 543 della Legge stabilisce che 'nelle more dell'attuazione' delle misure di cui al comma 540, a decorrere dall'1 marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. L'espressione utilizzata 'nelle more dell'attuazione' e la sua collocazione al termine delle disposizioni che istituiscono la lotteria a regime e il dichiarato carattere sperimentale, fanno comprendere che i meccanismi applicativi di tale lotteria potranno differire o comunque prescindere dalle regole che saranno stabilite per la lotteria a regime. Tuttavia, al momento, non esistono indicazioni né per l'una né per l'altra. La disposizione tende, evidentemente, ad anticipare almeno in parte gli sperati effetti finanziari positivi della lotteria già nel 2017. Essa ripropone, rispetto alla lotteria a regime:

- la medesima tipologia (lotteria nazionale), ancorché 'sperimentale';
- il medesimo oggetto (acquisti di beni o servizi);
- i medesimi partecipanti (contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, operanti fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione).

A differenza della lotteria a regime, non sono invece individuati gli esercenti come soggetti che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ma è stata ritenuta sufficiente l'indicazione del mezzo da utilizzare per il pagamento (strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015). Si ripropone pertanto l'osservazione fatta sopra circa l'opportunità di modificare, anche in tal caso e come sopra indicato, l'espressione contenente il riferimento normativo. In particolare, si ritiene che sia opportuno stabilire nella lotteria sperimentale una posizione di equilibrio nella partecipazione tra gli esercenti dotati degli strumenti tecnologici (registratori telematici) di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 che saranno nel frattempo approvati dall'AE e gli esercenti dotati invece degli attuali dispositivi bancari (detti POS) che consentono il pagamento con carte di debito o di credito. La modifica amplierebbe peraltro il numero di esercizi che possono consentire ai consumatori di partecipare alla lotteria e, conseguentemente, il montepremi imponibile di questa. La formulazione attuale della norma sembra invece restringere la partecipazione ai soli esercizi che saranno dotati di registratori telematici approvati dall'AE che racchiudono, al loro interno, sia la funzionalità fiscale, sia la funzionalità bancaria POS e che, come è stato già indicato, saranno disponibili in quantità molto limitate. Per quanto riguarda infine il termine iniziale dell'1 marzo 2017, si ritiene che esso debba essere realisticamente differito di qualche mese, per consentire ai fabbricanti dei registratori telematici e all'AE, rispettivamente, di produrre, approvare e distribuire nel mercato gli strumenti tecnologici necessari.

### DECRETO DI ATTUAZIONE

Infine, il comma 544 della Legge stabilisce che, con Decreto del MEF/MISE, è emanato un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il termine di 60 giorni (si ritiene, meramente ordinatorio e non perentorio) concesso per l'emanazione del Regolamento, si è concluso lo scorso 2 marzo 2017. Questa disposizione si riferisce genericamente al Regolamento per l'attuazione della lotteria, senza distinzione tra lotteria a regime e sperimentale. Si ritiene tuttavia che, pur all'interno di un unico Regolamento, dovranno essere disciplinate distintamente le due diverse ipotesi.

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROBLEMI APERTI

Nella disciplina della lotteria non è presente un documento di partecipazione (biglietto, tagliando o simili) che solitamente costituisce per il fortunato vincitore il titolo di legittimazione che consente di reclamare il premio eventualmente vinto. Anzi, il legislatore ha accuratamente evitato di citare il documento (scontrino) che solitamente l'esercente rilascia all'acquirente al termine della transazione commerciale. Ciò è dovuto al fatto che, nella predisposizione del D.Lgs. n. 127/2015 e in particolare nell'art. 2, comma 5, primo periodo, il legislatore ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. In sostanza, via lo scontrino tanto vituperato dagli esercenti (e con esso le sanzioni connesse alla sua mancata emissione e/o rilascio), mentre si ritiene (o si fa finta di ritenere) che la transazione economica possa concludersi senza l'emissione di un documento cartaceo che cederebbe il passo alla memorizzazione elettronica del dato numerico. Ma poiché questa teoria (riservata a poche ipotesi di scuola) confligge con la realtà 'dell'id quod plerumque accidit', il legislatore nel terzo periodo del medesimo art. 2, comma 5, ha stabilito che, con Decreto del MEF/MISE, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. Tale documento è stato solo recentemente disciplinato e, in conclusione, si ritiene che, almeno relativamente alle transazioni che danno diritto a partecipare alla lotteria, non possa prescindere dalla sua emissione e rilascio al partecipante. Va tenuto presente infatti che la partecipazione dell'acquirente è soggetta alla condizione che l'esercente trasmetta all'AE correttamente i dati della transazione effettuata. Anche se l'acquirente potrà accedere via web al sito internet dell'AE per effettuare (a posteriori) la verifica di tali dati, in caso di mancata o irregolare effettuazione dell'adempimento da parte dell'esercente, solo il possesso di un corretto 'documento commerciale' valido anche ai fini fiscali potrà consentirgli di rivolgersi nei confronti dell'esercente medesimo e reclamarne l'adempimento e/o la rettifica.

*Francesco Scopacasa*



# Ok, il peso è giusto?

Necessaria un'opera di sensibilizzazione su larga scala.

La misurazione corretta di una merce è un fattore essenziale e fondamentale nel commercio, è alla base della corretta concorrenza tra le imprese e costituisce l'elemento di garanzia e trasparenza per il consumatore finale. Il tema della metrologia legale è sempre stato affrontato, considerato anche il ruolo esercitato dalle Camere di Commercio territoriali, proprio nel quadro di un concetto di 'tutela' del soggetto più debole del mercato, il consumatore. Concetti come taratura, omologazione, verifica periodica stanno mediamente al di fuori della conoscenza e consapevolezza dei cittadini consumatori. Rimangono, e rischiano di rimanere, sull'agenda degli addetti ai lavori se non si considera l'opportunità di un'azione di sensibilizzazione su ampia scala.

L'innovazione tecnologica, dalle prime bilance a oggi, porta con sé anche una necessità di controlli e verifiche più puntuali e complesse, ma che diano al contempo una certezza inappellabile della veridicità della misurazione effettuata.

Non si tratta, qui e oggi, di denunciare o raccontare situazioni che sono degenerare e scadute in vere e proprie truffe ai danni dei consumatori. Storie salite alla cronaca e di cui si occupano le Autorità preposte.

## METROLOGIA LEGALE E 'DIRITTI FONDAMENTALI'

La metrologia legale, dal punto di vista del consumatore, può essere riconducibile concettualmente ad almeno due dei cosiddetti 'Diritti Fondamentali' di cui all'art. 2 del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005): c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;

e) alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali.

I principi espressi nella norma richiamano, ancora, due capitoli di lavoro. Il primo legato alla correttezza degli operatori commerciali richiamando il concetto di una responsabilità 'diretta' nell'utilizzo dello strumento.

Il secondo capitolo, che ricade appunto nella metrologia, riguarda tutte le operazioni necessarie affinché gli strumenti di misura utilizzati siano nelle condizioni di restituire una misura esatta e precisa.

Anche alla luce delle novità possibili in arrivo nel settore, appare necessaria un'azione convergente di sensibilizzazione ed educazione del consumatore rispetto a un tema, quello degli strumenti di misura, su cui ancora non c'è la necessaria attenzione.

Altrettanto necessaria deve essere però anche la capacità del settore di regolare, e autoregolare, i vari attori del processo di controllo, manutenzione, omologazione e verifica, per una responsabilità alta e contagiosa di buone pratiche nel nome della trasparenza e della correttezza.

Le associazioni di consumatori devono attrezzarsi a marcare una presenza sia nei confronti degli operatori del settore, sia nei confronti dei cittadini consumatori con un giusto protagonismo nella funzione di informazione ed educazione.

*Dottor Francesco Castellotti  
Presidente Federconsumatori Lombardia*



# office automation

## PROMOZIONE ABBONAMENTO ASSOCIATI COMUFFICIO

€ 50,00 all'anno anziché € 68,00 (10 numeri all'anno, dal primo raggiungibile)

Segui la tua Associazione abbonandoti a Office Automation – Orizzonti Comufficio, l'Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione Nazionale delle aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e servizi per l'ICT.

Le principali novità di mercato. Le opinioni degli Associati. Le esperienze delle Aziende Clienti... E molto altro ancora.

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Abbonamento annuo Promozionale 'Associati a Comufficio' comprensivo di spese di spedizione.

10 numeri € 50,00 anziché € 68,00 (dal primo raggiungibile) con la formula di pagamento:

- Bonifico bancario sul C/C n. 000013833109  
Banca Intesa Sanpaolo – Ag. 1889 – Milano  
IBAN IT12 Y030 6909 4950 0001 3833 109
- Pagamento con Carta di credito
- VISA     EC/MASTERCARD     AMERICAN EXPRESS

Numero carta \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

Codice di verifica (riportare il codice di 3 cifre presente sul retro della carta a destra della firma)

\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

Ente o Società \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_